

CONTENZIOSO

Ok alla definizione agevolata senza diniego nel termine

di Angelo Ginex



Master di specializzazione
IL CONTROLLO DI GESTIONE
[Scopri di più >](#)

In tema di processo tributario, il **termine del 31 luglio 2020**, entro il quale l'amministrazione finanziaria deve **notificare** il provvedimento di **diniego** alla **definizione agevolata** della **controversia tributaria** di cui all'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), ha **natura perentoria**; conseguentemente, la **mancata notifica** del diniego entro il suddetto termine produce *ex se l'accoglimento per via tacita* dell'istanza di definizione (c.d. **silenzio-assenso**).

È questo il principio, certamente nuovo in materia, sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 2372 depositata ieri 27 gennaio**.

La vicenda in esame prende le mosse dalla notifica di una **cartella di pagamento**, che veniva impugnata dal contribuente dinanzi alle competenti commissioni tributarie. Sia il primo che il secondo grado di giudizio terminavano con il **rigetto del ricorso** proposto dal contribuente. Allora, questi proponeva **ricorso per cassazione** affidato a otto motivi di doglianza. Nelle more di tale giudizio, il contribuente presentava **istanza di definizione agevolata della controversia ex articolo 6 D.L. 119/2018**, cui seguiva però **provvedimento di diniego** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, il contribuente presentava, anche avverso tale atto, **ricorso per cassazione**, che confluiva nell'altro giudizio relativo alla cartella di pagamento. In particolare, egli lamentava **l'illegittimità del diniego**, in quanto **tardivo**, considerato che il **provvedimento** dell'amministrazione finanziaria gli era stato **notificato a mani il 4 dicembre 2020**, quindi **dopo il prescritto termine del 31 luglio 2020**, scaduto il quale la definizione dovrebbe ritenersi validamente perfezionata.

Esaminando per primo **quest'ultimo ricorso**, in quanto **preliminare**, la Corte di Cassazione, innanzitutto, ha precisato che, nel caso di specie, **l'atto impugnato risulta suscettibile di definizione agevolata**, in conformità a quanto già statuito in merito ad una cartella di pagamento emessa in sede di controllo automatizzato *ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973* (cfr.,

Cass. Sent. n. 18298/2021).

Ciò detto, i giudici di legittimità hanno richiamato i **principi generali di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione** di cui all'[articolo 97 Cost.](#), nonché quello di **doverosità dell'azione amministrativa**, il quale, come precisato dagli stessi, impone alla pubblica amministrazione di esercitare il potere attribuitole dalla legge **entro un termine ragionevole**.

Passando, quindi, a valutare la **concordanza** di tali principi con la disciplina sulla **definizione agevolata** delle controversie tributarie di cui all'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), la Suprema Corte ha rilevato che questa **non** possa essere esaminata **in via autonoma** rispetto alle **previsioni** che si sono **succedute nel tempo** in materia di definizioni delle liti o condoni, così finendo per evidenziarne le **differenze**.

In particolare, i giudici di vertice hanno osservato come alla fattispecie in esame **non** possa estendersi il **principio** adottato con riguardo alla **definizione** di cui all'[articolo 16 L. 289/2002](#), secondo cui il termine per l'espressione del diniego aveva **natura ordinatoria e non perentoria**; ciò, sulla base della considerazione per la quale la disciplina di cui all'[articolo 6 D.L. 119/2018](#) prevede non solo la formulazione del **diniego**, ma anche l'ulteriore **onere**, in capo a chi intende far proseguire il giudizio, **di depositare l'istanza atta a dar impulso al procedimento giudiziario** dapprima sospeso (cfr., [Cass. Ord. n. 12017/2020](#)).

Dunque, la Cassazione ha evidenziato come la più recente disciplina di cui **D.L. 119/2018** prediliga la **definizione** e il **perfezionamento** della procedura, per cui il silenzio dell'Ufficio si configura come **silenzio-assenso**.

Ancora, a differenza della diversa fattispecie della **chiusura delle liti pendenti** di cui all'[articolo 2-quinquies D.L. 564/1997](#), così come della **definizione della controversia** a suo tempo prevista dall'[articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011](#), nel sistema del **D.L. 119/2018** non vi sono previsioni dirette ad escludere l'operatività del **silenzio-assenso** o a negare **conseguenze pregiudizievoli** per la definizione resa tardivamente.

Anzi, l'indicazione del **termine del 31 luglio 2020** per esprimere utilmente il diniego, è previsione diretta a confermare l'esistenza dell'istituto del **silenzio-assenso**.

Da ultimo, i giudici di legittimità hanno sottolineato che la disciplina contenuta nell'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), così come quella prevista dall'[articolo 11 D.L. 50/2017](#), **non** contempli più il **deposito dell'attestazione di regolarità** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tutti questi elementi, secondo il ragionamento del Supremo Consesso, fanno propendere per la **natura perentoria del termine** entro il quale l'Ufficio deve esprimere legittimamente il proprio **diniego**, in quanto funzionale a una sollecita definizione della vicenda.

Peraltro, la stessa Agenzia, benché non possa in alcun modo vincolare il giudice, si è espressa

proprio in questi termini nella [circolare AdE n. 6/E/2019](#).

In conclusione, quindi, il **provvedimento di diniego** dell'Ufficio è stato ritenuto **illegittimo**, con conseguente **estinzione del giudizio** relativo alla cartella di pagamento.